

## **COMPETENZE DELLE REGIONI E STATO DELLE VERIFICHE DEMANIALI COMPIUTE IN**

### **ABRUZZO**

**MARIO DI MARCO REGIONE ABRUZZO.DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO**

**RURALE**

Dopo l'emanazione del D.P.R. n. 11/72 e D.P.R. n. 616/77 le Regioni dell'Italia hanno provveduto a regolamentare la materia degli Usi Civici nel rispetto della legge fondamentale la n. 1766/27 ed il suo Regolamento di attuazione il R.D. n. 332/28.

La Regione Abruzzo con la L.R. n. 25 del 03/03/1988 ha provveduto a disciplinare tutto ciò che riguarda gli usi civici.

Tale legge, sostanzialmente, può essere suddivisa in 3 parti:

- a) la prima parte riguarda il trasferimento delle funzioni alla Regione, l'attribuzione delle competenze agli Organi Regionali (Consiglio e Giunta), le Amministrazioni Separate, l'espletamento delle verifiche demaniali e le competenze amministrative che svolge l'attuale Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio individuato nella Direzione Politiche Agricole della Giunta Regionale;
- b) la seconda parte riguarda la procedura per la legittimazione e i mutamenti di destinazione di terre civiche oltre alla convalida, alla reintegra, alla redazione dei Piani Urbanistici e alla sclassificazione;
- c) la terza parte riguarda la gestione, l'inventario, il Piano Regionale di utilizzazione delle terre civiche nonché le forme organizzative delle stesse appartenenti alla categoria "A" che sono i terreni a pascolo permanente e bosco.

Nel tempo la citata L.R. ha subito modifiche e integrazioni e tra le più significative si sottolinea l'art. 23 della L.R. n. 53/97 laddove le competenze amministrative, che erano attribuite al Consiglio Regionale, in gran parte sono state attribuite alla Giunta Regionale (al Consiglio è rimasta la residua competenza relativa all'approvazione di Piani e Programmi). Il tutto al fine di snellire i procedimenti amministrativi previsti dalla L.R. n. 25/88.

Successivamente con la L.R. n. 3 del 12/01/1998 la L.R. n. 25/88 è stata ulteriormente modificata e integrata come segue:

1) all'art. 2 la Giunta Regionale ha provveduto alla predisposizione dello Statuto tipo delle Amministrazioni Separate a cui tutte le stesse devono fare riferimento e le Amministrazioni Separate sono state obbligate a trasmettere al Servizio competente copia dei bilanci.

2) con l'art. 3 i Comuni sprovvisti di verifica demaniale, che richiedono il mutamento di destinazione, sono stati obbligati ad effettuarla.

3) con l'art. 4 è stato dato al Servizio competente la possibilità di rilasciare il nulla osta temporaneo, nelle more della definizione della procedura amministrativa, alla realizzazione di lavori di rilevante interesse socio-economico locale, su esplicita richiesta del Comune o dell'Amministrazione Separata.

4) con l'art. 5 si è provveduto ad esplicitare il reinvestimento delle somme derivanti da terre civiche di cui all'art. 24 della legge 1766/27 ed ex art. 6/6° comma della L.R. n. 25/88.

5) con l'art. 6 è stato istituito l'Albo degli esperti di Usi Civici.

Infine con la Legge Regionale n. 68 del 14/09/1999 sono state apportate solo delle integrazioni alla prima legge regionale e più precisamente: (queste integrazioni sono sempre state sollecitate dai Comuni e dalla Amministrazioni Separate della Regione):

1) con l'art. 1 la valutazione dei canoni annui di concessione o alienazione di terre civiche relativi ai mutamenti di destinazione viene effettuata dai competenti Uffici Tecnici Comunali o Frazionali;

2) con l'art. 2 viene ribadita che la legittimazione è di competenza della Regione e vengono fissati i criteri per effettuare il calcolo dei canoni oltre a dettare delle indicazioni (discrezionali per i Comuni e per le Amministrazioni Separate) per abbattere il Valore Venale dei Terreni edificati o oggetto di edificazione stabiliti dagli Uffici Tecnici. Viene data la possibilità ai Comuni di effettuare la rateizzazione degli importi, ove richiesti dagli interessati. Inoltre per la prima volta, il prezzo al mc. di materiale relativo ai mutamenti di destinazione per attività estrattiva è stato reso uguale su tutto il territorio regionale, in quanto si fa riferimento al prezzo stabilito dalla Regione ai sensi della L.R. n. 54/83, art. 14 e s.m.i ed ancora, per i mutamenti di destinazione ai fini della concessione (non di natura agricola) i canoni devono essere stabiliti tenendo conto del risvolto economico che il Concessionario andrà a realizzare (si pensi alla realizzazione delle Stazioni Radio Base per telefonia cellulare che i gestori pagano da 12 a 16 mila euro annui per quasi 100 mq.)

3) con l'art. 3 si è stabilito che la legittimazione viene resa esecutiva con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa conforma deliberazione della Giunta Regionale. E' doveroso rammentare che la Corte Costituzionale con sentenza n. 39/97, su ricorso della Regione Abruzzo avverso le sentenze del Commissariato Regionale, ha dichiarato che la legittimazione è di esclusiva competenza della Regione e che al Commissariato Usi Civici è rimasta la sola funzione residuale della contestazione della "qualitas soli". Inoltre i Comuni per i quali risultavano già emanati provvedimenti di legittimazione, quotizzazione, conciliazioni devono provvedere a ripristinare ed esigere il pagamento dei canoni.

4) con l'art. 4 (realizzazione opere pubbliche o di pubblico interesse), il Presidente della Giunta Regionale previa conforme deliberazione della Giunta Regionale può autorizzare la

realizzazione di un'opera pubblica anche con il parere contrario del Comune o dell'Amministrazione Comunale, qualora ritenesse che prevalente gli interessi pubblici connessi alla realizzazione dell'opera.

Con l'art. 5 della L.R. n. 77/99 è stata fatta la ricognizione degli atti di autonomia della funzione Dirigenziale e gli atti che erano di competenza della Giunta sono stati assegnati al Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio civico ed Armentizio.

Con l'art. 99 della L.R. n. 6/2005, tra l'altro, sono stati aggiunti all'art. 12 della L.R. n. 25/88, i seguenti commi "Tutta la documentazione storica amministrativa, in quanto indefettibile e necessaria all'esercizio delle funzioni amministrative regionali, ancorché detenuta nell'archivio del Commissariato di L'Aquila per il Riordinamento degli Usi Civici in Abruzzo, è acquisita al patrimonio regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

"Per esigenze di giustizia la Regione è tenuta a fornire copia della documentazione a richiesta del Commissariato per il Riordinamento degli Usi Civici, previo pagamento delle spese di riproduzione".

Il Commissariato Usi Civici, dopo vari solleciti da parte della Regione, non ha ancora provveduto al trasferimento della documentazione amministrativa a favore della Regione ma, da ultimo, lo stesso ha comunicato che non effettuerà gli adempimenti amministrativi ed ha inviato in deposito temporaneo all'Archivio di Stato di L'Aquila tutta la documentazione (verifiche demaniali).

Tale situazione creerà notevoli disagi alla popolazione abruzzese.

Si riporta la situazione attuale delle verifiche demaniali di tutta la Regione distinti per Province:

**PROVINCIA DI CHIETI: COMUNI N. 104**

- COMUNI CON OPERAZIONI DEMANIALI CHIUSI  
TRA IL 1934 E IL 1941 N. 18
  
- COMUNI PER I QUALI LA REGIONE ABRUZZO HA APPROVATO  
LA VERIFICA DEMANIALE AI SENSI DELLA L.R. N. 3/98 N. 75
  
- COMUNI PER I QUALI E' IN CORSO LA VERIFICA DEMANIALE  
AI SENSI DELLA N. 3/98 N. 7
  
- COMUNI CHE ANCORA NON HANNO LA VERIFICA DEMANIALE  
(SOLO RELAZIONE STORICO GIURIDICA AL COMMISSARIATO) N.  
4 =====

**PROVINCIA DI PESCARA: COMUNI N. 46**

- COMUNI CON OPERAZIONI DEMANIALI CHIUSI TRA IL 1933 E IL  
1941 N. 12
  
- COMUNI PER I QUALI LA REGIONE ABRUZZO HA APPROVATO  
LA VERIFICA DEMANIALE AI SENSI DELLA L.R. N. 3/98 N. 31
  
- COMUNI CHE ANCORA NON HANNO LA VERIFICA DEMANIALE  
(SOLO RELAZIONE STORICO GIURIDICA AL COMMISSARIATO)  
N. 1
  
- COMUNI CHE HANNO LA VERIFICA DEMANIALE APPROVATA  
DALL'EX M.A.F. E DEPOSITATA PRESSO IL COMMISSARIATO DI  
L'AQUILA N. 2 =====

**PROVINCIA DI TERAMO: COMUNI N. 47**

- COMUNI CON OPERAZIONI DEMANIALI CHIUSI TRA IL 1935 E IL 1940 N. 16
  - COMUNI PER I QUALI LA REGIONE ABRUZZO HA APPROVATO LA VERIFICA DEMANIALE AI SENSI DELLA L.R. N. 3/98 N. 12
  - COMUNI CHE ANCORA NON HANNO LA VERIFICA DEMANIALE (SOLO RELAZIONE STORICO GIURIDICA AL COMMISSARIATO) N. 5
  - COMUNI CHE HANNO LA VERIFICA DEMANIALE APPROVATA DALL'EX M.A.F. E DEPOSITATA PRESSO IL COMMISSARIATO DI L'AQUILA N. 10
  - COMUNI PER I QUALI E' IN CORSO LA VERIFICA DEMANIALE AI SENSI DELLA N. 3/98: N. 4
- =====

**PROVINCIA DI L'AQUILA: COMUNI N. 108**

- COMUNI CON OPERAZIONI DEMANIALI CHIUSI NESSUNO
- COMUNI PER I QUALI LA REGIONE ABRUZZO HA APPROVATO LA VERIFICA DEMANIALE AI SENSI DELLA L.R. N. 3/98 N. 69
- COMUNI PER I QUALI E' IN CORSO LA VERIFICA DEMANIALE AI SENSI DELLA N. 3/98 N. 15
- COMUNI CHE HANNO LA VERIFICA DEMANIALE APPROVATA DALL'EX M.A.F. E DEPOSITATA PRESSO IL COMMISSARIATO DI L'AQUILA N. 20

- COMUNI CHE ANCORA NON HANNO LA VERIFICA DEMANIALE  
(SOLO RELAZIONE STORICO GIURIDICA AL COMMISSARIATO)

#### **N. 4.**

Da tutti i dati che ho appena elencato si può dedurre che su 305 comuni: n. **46 (PARI AL 15%)** hanno le operazioni demaniali chiuse (tutta la documentazione è depositata presso i vari archivi di Stato competenti per Provincia); **n. 26 (PARI AL 9%)** hanno le verifiche demaniali in fase di predisposizione; **n. 187 (PARI AL 61%)** hanno le verifiche demaniali approvate dalla regione (già pubblicate o in fase di pubblicazione); **n. 14 (PARI AL 5%)** non hanno la verifica demaniale (solo relazione storico giuridica al Commissariato); **n. 32 (PARI AL 10%)** hanno le verifiche demaniali a suo tempo approvate dall'ex M.A.F. ed attualmente detenute dal Commissariato (temporaneamente all'Archivio di Stato di L'Aquila). Per queste ultime la Regione non potrà rilasciare nessun certificato, su richiesta dei cittadini o di altri operatori, in quanto la documentazione non è in possesso della Regione Abruzzo.

La superficie totale della Regione Abruzzo è di circa **un milione e trecentomila ettari** mentre la superficie interessata da usi civici dovrebbe aggirarsi intorno al 30/35% ed interessa una popolazione di circa 350/400.000 unità.

Per concludere si può affermare che l'Abruzzo è una delle prime, se non la prima, Regione dell'Italia a Statuto Ordinario in materia di legislazione riguardante gli usi civici. Ora, per la Regione Abruzzo, è necessario procedere alla predisposizione del Testo Unico delle Leggi Regionali che regolano la materia, nonché procedere all'informatizzazione di tutte le verifiche demaniali e degli atti amministrativi al fine di consentire agli utenti di verificare "on line" la situazione demaniale del proprio territorio.